



CITTA' di MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA
4° Settore – Ambiente e Territorio

2° Servizio – Politica del Territorio

ORDINANZA N° 9 del 22.02.2018

ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con istanza di condono edilizio presentata in data 30 marzo 2004 prot. gen. 13134, ai sensi e per gli effetti della Legge 326/03, la sig.ra aveva chiesto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di n.3 corpi di fabbrica ad una elevaz. f.t., da adibire a civile abitazione, siti in via, sull'area distinta in catasto al foglio di mappa n.5 particella
- con nota del 25 gennaio 2017, acquisita al protocollo di questo Settore al n° 1339 del 31 gennaio 2017 con la quale i sigg.ri hanno comunicato l'inizio dei lavori di adeguamento sismico dei manufatti di loro proprietà sul lotto di terreno in via

VISTA la relazione tecnica di sopralluogo del 5/5/2017 redatta dal tecnico comunale dalla quale risulta che "A seguito di specifica richiesta della Stazione Carabinieri di Milazzo, in data 12 aprile 2017 alle ore 9,30 circa il sottoscritto geom. tecnico comunale, assegnato al 4° Settore – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici – 6° Servizio – Politica del Territorio, unitamente all'App., si sono recati in Via, sul lotto di terreno ove insistono tre corpi di fabbrica ad una elevazione fuori terra. In relazione all'attività di servizio in corso ed alla presenza del Sig.

....., nella qualità di proprietario di un corpo di fabbrica, dell'Ing. con studio in Milazzo, Via, nella qualità di Direttore dei Lavori dei lavori di adeguamento sismico e dell'Avv. legale del Sig., è stato effettuato un sopralluogo.

Si premette che:

- Con istanza di condono edilizio presentata in data 30 marzo 2004 prot. gen. 13134, n° pratica in sanatoria n° 8195 – 8195 BIS e 8195 TEE, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 326/03 la sig.ra..... aveva chiesto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di n° 3 corpi di fabbrica ad una elevazione fuori terra, da adibire a civile abitazione, siti in Via, sull'area distinta in Catasto al foglio di mappa n° 5 particella n°.....;
- Dall'istanza di condono edilizio di cui sopra risulta che i lavori abusivamente realizzati sono stati eseguiti in data antecedente al 31 marzo 2003, pertanto, erano suscettibili al rilascio di concessione edilizia in sanatoria;
- Con Ordinanza n° 64 del 29 aprile 2008 e successivo atto di rettifica dell'Ordinanza n° 64/2008 è stato disposto il non farsi luogo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta, ai sensi della legge 326/03, dalla ditta Patti Rosa;
- Che avverso la predetta ordinanza la sig.ra, ha presentato Ricorso Straordinario al presidente della Regione Sicilia depositato presso questo Ente in data 5 novembre 2008;
- Che con Ordinanza n° 50 del 7 aprile 2015 è stato disposto l'annullamento dell'ordinanza n° 64/2008 del 29 aprile 2008 stante che con nota prot. 10122 del 6 marzo 2015 acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 9 marzo 2015 al n° 1472, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha trasmesso il Decreto Presidenziale n° 853 del 3 novembre 2014 emesso a seguito del parere del C.G.A. a sezioni riunite n° 727/10 del 29 gennaio 2013, con cui il ricorso Straordinario proposto dalla sig.ra è stato accolto;
- Che a seguito di Testamento Pubblico rep. N° 112 del 18 ottobre 2004 rogato dal dott., i manufatti oggetto sono stati così assegnati:

- "CORPO 1" al sig.;
- "CORPO 2" al sig.;
- "CORPO 3" al sig.;

- Con nota prot. n° 155638 del 26 ottobre 2015 il Genio Civile di Messina ha restituito copia del progetto di adeguamento sismico relativo ai tre corpi di fabbrica, munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 4 della Legge 13 marzo 1988 n° 68;
- Con Soprintendenze prot. 31100/7-6585-15-u del 17 aprile 2016 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha dichiarato la compatibilità e rilascia il nulla-osta alla concessione in sanatoria;
- Che con nota del 25 gennaio 2017, acquisita al protocollo di questo Settore al n° 1339 del 31 gennaio 2017 i sigg.ri s.m.g. e s.m.g. hanno comunicato l'inizio dei lavori di adeguamento sismico dei manufatti di proprietà, affidando l'esecuzione dei lavori alla ditta "....."

Si premette, altresì, che dal raffronto tra la documentazione fotografica allegata all'istanza di condono e la rappresentazione grafica riportata negli elaborati progettuali di adeguamento sismico depositati presso il Genio Civile di Messina, è emersa una errata rappresentazione delle pendenze delle coperture dei tre corpi di fabbrica.

Dal sopralluogo odierno, sulla scorta degli elaborati progettuali allegati al progetto di adeguamento sismico, è emerso quanto segue:

- "CORPO 1" di proprietà del sig.:

Trattasi di un corpo di fabbrica catastalmente identificato al foglio n° 5 part., il quale negli elaborati progettuali viene rappresentato con dimensioni di mq. 46,80 (ml. 7,80x6,00) con altezza alla gronda di mt. 2,80 ed al colmo di mt. 3,60, per un volume complessivo di mc. 149,76.

Dalla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n° 15, resa in data 30 marzo 2004 dalla sig.ra, risulta che il corpo di fabbrica di cui sopra ha un volume complessivo di mc. 150,00.

In tale corpo di fabbrica si stavano eseguendo i lavori di adeguamento consistenti nell'inserimento, all'interno del corpo di fabbrica esistente, di una struttura intelaiata in c.a. costituita da n° 6 pilastri e copertura in legno, incastrate alle travature in c.a.

Al momento del sopralluogo la copertura a falda spiovente è costituita da travi di coronamento in c.a. alle quali sono incastrati gli arcarecci in legno ed è mancante del tavolato di copertura e del sovrastante manto di tegole.

Il manufatto risulta al rustico privo di massetti, tramezzature interne, intonaci, pavimenti, rivestimenti ed impianti tecnologici.

Dalle misurazioni effettuate sui luoghi è emerso che il corpo di fabbrica di che trattasi ha dimensioni di circa mq. 47,49 (ml. 7,85x6,05), con altezze, misurate dal piano di campagna, alla gronda di circa mt. 2,90 ed al colmo di mt. 3,70, per un volume complessivo di circa mc. 156,72 riscontrando, pertanto, un aumento di volume di circa mc. 6,96 con esclusione del pacchetto di copertura, in quanto ancora da realizzare.

- "CORPO 2" di proprietà del sig.:

Trattasi di un corpo di fabbrica catastalmente identificato al foglio n° 5 part., il quale negli elaborati progettuali viene rappresentato con dimensioni di mq. 27,60 (ml. 6,10x(4,35+4,70)/2) con altezza alla gronda di mt. 2,80 ed al colmo di mt. 3,60, per un volume complessivo di mc. 88,32.

Dalla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n° 15, resa in data 30 marzo 2004 dalla sig.ra, risulta che il corpo di fabbrica di cui sopra ha un volume complessivo di mc. 85,00.

Tale corpo non è stato al momento oggetto di lavori di adeguamento, ma nello stesso è stata rimossa l'esistente copertura.

Dalle misurazioni effettuate sui luoghi è emerso che il corpo di fabbrica di che trattasi ha dimensioni di circa mq. 27,14 (ml. 6,10x4,45), con altezze delle murature esistenti variabili dai ml. 2,60 ai ml. 2,80 per un volume attuale di circa mc. 73,29.

- "CORPO 3" di proprietà del sig.:

Trattasi di un corpo di fabbrica catastalmente identificato al foglio n° 5 part., il quale negli elaborati progettuali lo stesso viene rappresentato con dimensioni di mq. 46,71 (ml.



5,95x(7,80+7,90)/2) con altezza alla gronda di mt. 2,80 ed al colmo di mt. 3,60, per un volume complessivo di mc. 149,47

Dalla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n° 15, resa in data 30 marzo 2004 dalla sig.ra, risulta che il corpo di fabbrica di cui sopra ha un volume complessivo di mc. 151,00.

In tale corpo di fabbrica si stavano eseguendo i lavori di adeguamento consistenti nell'inserimento, all'interno del corpo di fabbrica esistente, di una struttura intelaiata in c.a. costituita da n° 6 pilastri e copertura in legno, incastrate alle travature in c.a.

Al momento del sopralluogo la copertura a falda spiovente è costituita da travi di coronamento in c.a. alle quali sono incastrati gli arcarecci in legno sui quali è posta un tavolato di copertura e sovrastante manto di tegole.

Il manufatto risulta al rustico privo di massetti, tramezzature interne, intonaci, pavimenti, rivestimenti ed impianti tecnologici.

Dalle misurazioni effettuate sui luoghi è emerso che il corpo di fabbrica di che trattasi ha dimensioni di circa mq. 46,71 (ml. 7,85x5,95), con altezze misurate dal piano di campagna, alla gronda di circa mt. 3,20 ed al colmo di mt. 3,70, per un volume complessivo di circa mc. 161,15 riscontrando, pertanto, per un aumento di volume di circa mc. 11,68.

La differenza di volume è stata calcolata tra le quote riportate negli elaborati allegati al progetto di adeguamento sismico con lo stato di fatto al momento del sopralluogo.

Nel corso del sopralluogo l'ing., nella qualità di D.L. per i lavori di adeguamento sismico dei fabbricati oggettivati, comunica e specifica quanto segue: "Le quote riportate in progetto si riferiscono alla situazione al finito. Allo stato di fatto, i fabbricati sono al rustico e mancano i rialzi tecnici ai fini di umidità ed igiene e di massetti sotto pavimento. Le differenze nelle misurazioni, eventualmente riscontrate in fase di sopralluogo devono ricondursi a meri errori materiali":

Le opere abusivamente eseguite ricadono nel vigente P.R.G. in z.t.o. "A1" normata dall'art. 35 delle NN.TT.AA., nonché su area sottoposta a vincolo paesistico istituito ai sensi della legge 28 giugno 1939 n° 1497 D.P.R.S. del 27 maggio 1974 e con Decreto Assessoriale Regionale Beni Culturali ed Ambientali n° 886 del 17 aprile 1979.

Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire nel "CORPO 1" di proprietà di e nel "CORPO 3" di proprietà di..... costituiscono violazione alla legge 17 agosto 1942 n° 1150, alla legge 6 agosto 1967 n° 765, alla legge 2 febbraio 1974 n° 64, alla legge 28 gennaio 1977 n° 10 e al D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con L.R. n° 16 del 10 agosto 2016 e al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42.

Nel "CORPO 2" di proprietà di non si sono riscontrate violazioni edilizie ed urbanistiche. Al termine del sopralluogo la ditta proprietaria è stata diffidata dalla continuazione dei lavori".

VISTA l'ordinanza di sospensione lavori n.8 del 18/05/2017;

VISTO il verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del 04/10/2017 redatto dal corpo di Polizia Locale ed acquisito da questo Ufficio a mezzo pec in data 27/11/2017 con nota n.302 dal quale risulta che "Il giorno 03 del mese di Ottobre 2017 alle ore 10.20, presso i locali del Comando di P.L. in intestazione, i sottoscritti Agente di P.G. appartenente al Comando di P.L. di Milazzo, Isp. della P.L. e Ass. Capo della P.L. hanno elevato il presente verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche a carico del Sig.

....., nella qualità di proprietario di un corpo di fabbrica, dell'Ing., in virtù della relazione tecnica redatta dal tecnico comunale Geom. in data 04.10.2017, a seguito sopralluogo eseguito in data 03.10.2017 alle ore 10.20, si sono recati in Via Porticella n° 34, sul lotto di terreno ove insistono tre corpi di fabbrica ad una elevazione fuori terra. E' stato accertato che: si sono recati in Via, sul lotto di terreno ove insistono tre corpi di fabbrica ad una elevazione fuori terra. Si premette che:

- Con istanza di condono edilizio presentata in data 30 marzo 2004 prot. gen. 13134, n° pratica in sanatoria n° 8195 – 8195 BIS e 8195 TEE, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 326/03 la sig.ra aveva chiesto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di n° 3 corpi di fabbrica ad una elevazione fuori terra, da adibire a civile abitazione, siti in Via, sull'area distinta in Catasto al foglio di mappa n° 5 particella n°.....;

- Dall'istanza di condono edilizio di cui sopra risulta che i lavori abusivamente realizzati sono stati eseguiti in data antecedente al 31 marzo 2003, pertanto, erano suscettibili al rilascio di concessione edilizia in sanatoria;
- Con Ordinanza n° 64 del 29 aprile 2008 e successivo atto di rettifica dell'Ordinanza n° 64/2008 è stato disposto il non farsi luogo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta, ai sensi della legge 326/03, dalla ditta
- Che avverso la predetta ordinanza la sig.ra, ha presentato Ricorso Straordinario al presidente della Regione Sicilia depositato presso questo Ente in data 5 novembre 2008;
- Che con Ordinanza n° 50 del 7 aprile 2015 è stato disposto l'annullamento dell'ordinanza n° 64/2008 del 29 aprile 2008 stante che con nota prot. 10122 del 6 marzo 2015 acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 9 marzo 2015 al n° 1472, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha trasmesso il Decreto Presidenziale n° 853 del 3 novembre 2014 emesso a seguito del parere del C.G.A. a sezioni riunite n° 727/10 del 29 gennaio 2013, con cui il ricorso Straordinario proposto dalla sig.ra Patti Rosa è stato accolto;
- Che a seguito di Testamento Pubblico rep. N° 112 del 18 ottobre 2004 rogato dal dott. Notaio
....., i manufatti oggettivati sono stati così assegnati:
 - "CORPO 1" al sig.;
 - "CORPO 2" al sig.;
 - "CORPO 3" al sig.;
- Con nota prot. n° 155638 del 26 ottobre 2015 il Genio Civile di Messina ha restituito copia del progetto di adeguamento sismico relativo ai tre corpi di fabbrica, munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 4 della Legge 13 marzo 1988 n° 68;
- Con Soprintendenziale prot. 31100/7-6585-15-u del 17 aprile 2016 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha dichiarato la compatibilità e rilascia il nulla-osta alla concessione in sanatoria;
- Che con nota del 25 gennaio 2017, acquisita al protocollo di questo Settore al n° 1339 del 31 gennaio 2017 i sigg.ri s.m.g. E s.m.g. hanno comunicato l'inizio dei lavori di adeguamento sismico dei manufatti di proprietà, affidando l'esecuzione dei lavori alla ditta "....."



Si premette, altresì, che dal raffronto tra la documentazione fotografica allegata all'istanza di condono e la rappresentazione grafica riportata negli elaborati progettuali di adeguamento sismico depositati presso il Genio Civile di Messina, è emersa una errata rappresentazione delle pendenze delle coperture dei tre corpi di fabbrica.

Dal sopralluogo odierno, sulla scorta degli elaborati progettuali allegati al progetto di adeguamento sismico, è emerso quanto segue:

- "CORPO 1" di proprietà del sig.:
Trattasi di un corpo di fabbrica catastalmente identificato al foglio n° 5 part., il quale negli elaborati progettuali viene rappresentato con dimensioni di mq. 46,80 (ml. 7,80x6,00) con altezza alla gronda di mt. 2,80 ed al colmo di mt. 3,60, per un volume complessivo di mc. 149,76.
Dalla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n° 15, resa in data 30 marzo 2004 dalla sig.ra, risulta che il corpo di fabbrica di cui sopra ha un volume complessivo di mc. 150,00.
In tale corpo di fabbrica si stavano eseguendo i lavori di adeguamento consistenti nell'inserimento, all'interno del corpo di fabbrica esistente, di una struttura intelaiata in c.a. costituita da n° 6 pilastri e copertura in legno, incastrate alle travature in c.a.
Al momento del sopralluogo la copertura a falda spiovente è costituita da travi di coronamento in c.a. alle quali sono incastrati gli arcarecci in legno ed è mancante del tavolato di copertura e del sovrastante manto di tegole.
Il manufatto risulta al rustico privo di massetti, tramezzature interne, intonaci, pavimenti, rivestimenti ed impianti tecnologici.
Dalle misurazioni effettuate sui luoghi è emerso che il corpo di fabbrica di che trattasi ha dimensioni di circa mq. 47,49 (ml. 7,85x6,05), con altezze, misurate dal piano di campagna, alla gronda di circa mt. 2,90 ed al colmo di mt. 3,70, per un volume complessivo di circa mc. 156,72 riscontrando, pertanto, un aumento di volume di circa mc. 6,96 con esclusione del pacchetto di copertura, in quanto ancora da realizzare.

• “CORPO 2” di proprietà del sig.

Trattasi di un corpo di fabbrica catastalmente identificato al foglio n° 5 part., il quale negli elaborati progettuali viene rappresentato con dimensioni di mq. 27,60 (ml. 6,10x(4,35+4,70)/2) con altezza alla gronda di mt. 2,80 ed al colmo di mt. 3,60, per un volume complessivo di mc. 88,32.

Dalla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n° 15, resa in data 30 marzo 2004 dalla sig.ra, risulta che il corpo di fabbrica di cui sopra ha un volume complessivo di mc. 85,00.

Tale corpo non è stato al momento oggetto di lavori di adeguamento, ma nello stesso è stata rimossa l'esistente copertura.

Dalle misurazioni effettuate sui luoghi è emerso che il corpo di fabbrica di che trattasi ha dimensioni di circa mq. 27,14 (ml. 6,10x4,45), con altezze delle murature esistenti variabili dai ml. 2,60 ai ml. 2,80 per un volume attuale di circa mc. 73,29.

• “CORPO 3” di proprietà del sig.

Trattasi di un corpo di fabbrica catastalmente identificato al foglio n° 5 part., il quale negli elaborati progettuali lo stesso viene rappresentato con dimensioni di mq. 46,71 (ml. 5,95x(7,80+7,90)/2) con altezza alla gronda di mt. 2,80 ed al colmo di mt. 3,60, per un volume complessivo di mc. 149,47

Dalla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n° 15, resa in data 30 marzo 2004 dalla sig.ra, risulta che il corpo di fabbrica di cui sopra ha un volume complessivo di mc. 151,00.

In tale corpo di fabbrica si stavano eseguendo i lavori di adeguamento consistenti nell'inserimento, all'interno del corpo di fabbrica esistente, di una struttura intelaiata in c.a. costituita da n° 6 pilastri e copertura in legno, incastrate alle travature in c.a..

Al momento del sopralluogo la copertura a falda spiovente è costituita da travi di coronamento in c.a. alle quali sono incastrati gli arcarecci in legno sui quali è posta un tavolato di copertura e sovrastante manto di tegole.

Il manufatto risulta al rustico privo di massetti, tramezzature interne, intonaci, pavimenti, rivestimenti ed impianti tecnologici.

Dalle misurazioni effettuate sui luoghi è emerso che il corpo di fabbrica di che trattasi ha dimensioni di circa mq. 46,71 (ml. 7,85x5,95), con altezze misurate dal piano di campagna, alla gronda di circa mt. 3,20 ed al colmo di mt. 3,70, per un volume complessivo di circa mc. 161,15 riscontrando, pertanto, per un aumento di volume di circa mc. 11,68.

La differenza di volume è stata calcolata tra le quote riportate negli elaborati allegati al progetto di adeguamento sismico con lo stato di fatto al momento del sopralluogo.

Nel corso del sopralluogo l'ing., nella qualità di D.L. per i lavori di adeguamento sismico dei fabbricati oggettivati, comunica e specifica quanto segue: “Le quote riportate in progetto si riferiscono alla situazione al finito. Allo stato di fatto, i fabbricati sono al rustico e mancano i rialzi tecnici ai fini di umidità ed igiene e di massetti sotto pavimento. Le differenze nelle misurazioni, eventualmente riscontrate in fase di sopralluogo devono ricondursi a meri errori materiali”:

Le opere abusivamente eseguite ricadono nel vigente P.R.G. in z.t.o. “A1” normata dall'art. 35 delle NN.TT.AA., nonché su area sottoposta a vincolo paesistico istituito ai sensi della legge 28 giugno 1939 n° 1497 D.P.R.S. del 27 maggio 1974 e con Decreto Assessoriale Regionale Beni Culturali ed Ambientali n° 886 del 17 aprile 1979.

Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire nel “CORPO 1” di proprietà di e nel “CORPO 3” di proprietà di costituiscono violazione alla legge 17 agosto 1942 n° 1150, alla legge 6 agosto 1967 n° 765, alla legge 2 febbraio 1974 n° 64, alla legge 28 gennaio 1977 n° 10 e al D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con L.R. n° 16 del 10 agosto 2016 e al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42.

Nel “CORPO 2” di proprietà di non si sono riscontrate violazioni edilizie ed urbanistiche.”.

RILEVATO che per l'esecuzione delle opere descritte nel sopra riportato verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche relative al “CORPO 1” di proprietà del sig. e al “CORPO 3” di proprietà del sig., ove assentibili e non in contrasto con le norme tecniche di attuazione del P.R.G., era necessario il preventivo rilascio di permesso di costruire da parte di questo Comune;

ACCERTATO che agli atti di questo Ufficio non risulta che, per i lavori di che trattasi, sia stato chiesto ed ottenuto permesso di costruire, per cui gli stessi sono da ritenersi abusivamente intrapresi e realizzati;

CONSIDERATO che quanto sopra costituisce violazione al vigente Regolamento Edilizio Comunale, alla legge 17 agosto 1942 n.°1150, alla legge 6 agosto 1967 n.°765, alla legge 2 febbraio 1974 n.°64, alla legge 28 gennaio 1977 n.°10, al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con L.R. N° 16 del 10 agosto 2016 e al D.L.vo del 22 gennaio 2004 n.42;

RITENUTO di dover, pertanto, adottare i provvedimenti atti al ripristino dell'ordine lesa e, conseguentemente, di dover ingiungere la rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio comunale;

VISTA la legge 17 agosto 1942 n.1150;

VISTA la legge 6 agosto 1967 n.765;

VISTA la L.2/2/1974 n.64;

VISTA la legge 28 gennaio 1977 n.10;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

VISTO il D. Leg.vo n°42 del 22/01/2004;

VISTA la L. 8/6/1990, n. 142, recepita con modifiche dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTA la L.R. 7/9/1998, n. 23;

INGIUNGE

Al sig.
....., nella qualità di proprietario del "CORPO 1", e al sig.
....., nella qualità di proprietario del "CORPO 3", di ricondurre, entro NOVANTA GIORNI dalla notifica del presente provvedimento, i manufatti oggetto del sopra riportato verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del 3/10/2017 alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza di condono edilizio, ai sensi e per gli effetti della Legge 326/03, chiesta dalla sig.ra in data 30 marzo 2004 prot. Gen. 13134.

Dell'avvenuto adempimento dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Settore al fine di consentire l'accertamento di ottemperanza alla presente ingiunzione.

AVVERTE

I sigg.ri che:

a) - ai sensi dell'art.31 – comma 3° del D.P.R. 380/2001” *Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”*

ai sensi dell'art.31 – comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 nel caso di inottemperanza sarà irrogata “una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti” secondo i criteri e le modalità fissati con Determina Dirigenziale n.190/4° Settore del 30/05/2016

b) avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR di Catania ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini e nelle forme fissate dalla legge.

DISPONE

a) la notifica del presente provvedimento ai sigg.ri s.m.g.

b) che il Responsabile del Procedimento provveda all'inoltro di copie:

- al Sig. Procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona P.G.;
- all'Agenzia delle Entrate di Milazzo;
- alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina;
- all'Ufficio del Genio Civile di Messina;


- al Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei relativi atti gestionali.
- All'Ufficio Messaggi Notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente on-line.

c) che copia del presente provvedimento munita della relata di notifica venga trasmessa al "Corpo di Polizia Locale" perché, alla scadenza del termine assegnato, disponga i necessari accertamenti unitamente a personale tecnico di questo Settore al fine di verificare l'avvenuta osservanza o meno del presente provvedimento redigendo apposito verbale;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Procedimento

Agata Magliarditi



Il Dirigente

Ing. Tommaso La Malfa

